




Comune di
Milano

MOVIDA 2024

COMMISSIONE CONSILIARE CONGIUNTA "SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE DEL LAVORO"
e "SICUREZZA E COESIONE SOCIALE"


Milano, 21 marzo 2024 ¹

INDICE




REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DELLA VENDITA DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI PRODOTTI ALIMENTARI DI PROPRIA PRODUZIONE PER IL CONSUMO IMMEDIATO NEI LOCALI DELL'AZIENDA.

Pagina 3



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Pagina 13




MAGGIORE EQUILIBRIO TRA MOVIDA E RESIDENTI: ORDINANZA ORARI


Pagina 18

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE E DELLA VENDITA DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE DI PRODOTTI ALIMENTARI
DI PROPRIA PRODUZIONE PER IL CONSUMO IMMEDIATO NEI LOCALI DELL'AZIENDA**

OGGETTO DEL REGOLAMENTO



Il Regolamento **disciplina l'insediamento delle attività** di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali alimentari per il consumo sul posto stabilendo i **criteri e i parametri di programmazione e le relative norme procedurali**, in attuazione del D. Lgs n. 59 del 26.03.2010, del D. Lgs n. 147 del 6.08.2012, della Legge Regionale Lombardia n. 6 del 2010, del D.P.R. 160 del 7.09.2010, della L.241 del 7.08.1990, della L. 214 del 22.12.2011.



Il Regolamento **individua le aree da sottoporre a tutela** nelle quali **l'apertura, il trasferimento di sede e la modifica della superficie delle attività sono soggette a specifico regime autorizzatorio**.







In questi ambiti il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività è subordinato al raggiungimento di un **livello minimo di qualità del servizio**, al fine di garantire la sostenibilità sociale e ambientale delle attività a forte impatto attrattivo e di assicurare l'ordine pubblico, la sicurezza e la quiete dei residenti.

CONTESTO NORMATIVO

I comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.

Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

L'EVOLUZIONE STORICA - INCREMENTI



IDENTIFICAZIONE DELLE AREE DA SOTTOPORRE A TUTELA



AMBITI COMUNALI MAGGIORMENTE SENSIBILI

emergenti dall'interazione di molteplici fattori di contesto:

- distribuzione e caratteristiche della **popolazione residente**
- presenza di **zone di pregio** artistico, storico, architettonico e ambientale
- vulnerabilità **acustica** del territorio comunale




AREE POTENZIALMENTE SOGGETTE AL FENOMENO DELLA MOVIDA

emergenti dall'analisi dei :


- Livelli di **addensamento degli esercizi** di somministrazione di alimenti e bevande e gli artigiani alimentari
- Sanzioni, reclami, esposti riguardanti **effetti della movida**
- Luoghi di maggior concentrazione – **monitoraggio Polizia Locale**

ZONE DA SOTTOPORRE A TUTELA: INDICATORI E VARIABILI TERRITORIALI



1. Le aree e gli edifici individuati della **Classificazione acustica** del territorio comunale vigente come “**Classe I - Aree particolarmente protette**” e “**Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale**” ai sensi della **L.R. 13/2001**;
2. Le aree e gli edifici identificate dal **Piano di Governo del Territorio - Piano dei Servizi** e rientranti nella definizione di “**Luoghi sensibili**” ai sensi della D.G.R. X/1274 del 24.01.2014 ovvero istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;
3. Le **aree verdi** identificate dal **Piano di Governo del Territorio - Piano dei Servizi**;
4. I **Beni culturali** ai sensi del D.lgs. 42/2004 così come individuati dalla cartografia del **Piano di Governo del Territorio - Piano delle Regole**;
5. Contesti comunali con **densità elevata e molto elevata di popolazione** residente over 65 e under 17.



ZONE DA SOTTOPORRE A TUTELA: DEFINIZIONE DEI PERIMETRI



Zone da sottoporre a tutela

-  Tutela
- 1. Nolo - Via Padona
- 2. Lazzaretto - Via Melzo
- 3. Isola
- 4. Sarpi - Arco della Pace
Piero della Francesca
- 5. Como - Garibaldi
- 6. Ventidue Marzo
- 7. Porta Ticinese
- 8. Navigli - Darsena
- 9. Bligny - Sabotino
Porta Romana

ZONE DA SOTTOPORRE A TUTELA E ZONE DA SOTTOPORRE AD ELEVATA TUTELA



SOSTENIBILITÀ SOCIALE ED AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ NELLE AREE TUTELATE



Livello minimo di qualità del servizio:

Caratteristiche di contesto

- Livello di concentrazione delle attività presenti
- Prossimità agli immobili destinati a residenze sensibili

Elementi di qualità del locale e del servizio

- Orario di esercizio
- Superficie di somministrazione/vendita del locale
- Presenza e caratteristiche delle occupazioni esterne
- Qualità dei servizi offerti



Obiettivi di programmazione:

Zone da sottoporre a **tutela**: garantire che l'apertura di attività di somministrazione serali e notturne avvenga con l'impegno vincolante dell'attuazione di misure di mitigazione dei potenziali impatti;


Zone da sottoporre a **elevata tutela**: disincentivare l'apertura di nuove attività di somministrazione notturne

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: modifiche inerenti la Movida


VECCHIO REGOLAMENTO 1920

Il Regolamento ancora oggi in vigore è stato deliberato dal Consiglio comunale di Milano il 31 maggio 1920, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa il 21 luglio e 10 ottobre 1920 e dal Ministero degli Interni, omologato con provvedimento prefettizio 23 novembre 1920, n. 25325. E' stato successivamente modificato con le delibere del Consiglio Comunale del 27 marzo 2002, n. 20, del 17 settembre 2012, n. 35, del 26 luglio 2019, n. 29.

Nella sua stesura iniziale il citato Regolamento comprendeva ben 166 articoli che a seguito dell'entrata in vigore di fonti normative di rango superiore - per esempio, il TULPS (R.D. n. 773/1931), il Codice penale, il Codice dell'Ambiente, ecc - tale articolato si è ridotto a 69 articoli. Con l'approvazione del nuovo Regolamento, il vecchio, attualmente in vigore, viene abrogato.



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA «interferenze normative»



NUOVO REGOLAMENTO: REGOLE ATTINENTI ALLA MOVIDA

Obblighi degli esercizi commerciali di tutela, decoro, fruibilità dello spazio pubblico

art.10: coinvolgimento degli operatori commerciali (esercizi commerciali, pubblici esercizi, ambulanti, artigiani, esercizi di vicinato) nella cura degli spazi pubblici antistanti alle loro attività. Obbligo di pulizia, rimozione ingombri, manutenzione insegne e vetrine.

art.10: divieto di vendere o somministrare qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine, nelle aree urbane che verranno individuate con Ordinanza Sindacale, dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno, dalle ore 22.00 alle ore 6.00. Sono le aree della movida e anche altre dove tali comportamenti portano degrado e insicurezza.

Tutela, decoro e fruibilità dello spazio pubblico o privato ad uso pubblico

art.4: vietato sporcare e danneggiare il suolo pubblico, arrampicarsi e danneggiare arredo urbano, monumenti, fontane, alberi, pali dell'illuminazione pubblica, edifici pubblici e privati; chi non rispetta è soggetto a sanzione e obbligo ripristino.

NUOVO REGOLAMENTO: SANZIONI AMMINISTRATIVE E ACCESSORIE

Sanzioni amministrative

art. 20: ai sensi della L. 24/11/1981 n.689 chi contravviene alle norme del Regolamento di Polizia Urbana è soggetto all'obbligo di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, di una sanzione amministrativa di 50,00€.La Giunta può, definire modifiche dell'entità della sanzione, nel rispetto dell'art. 20 L.24/11/1981 n. 689.Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione il trasgressore può presentare scritti difensivi e documenti al Sindaco e chiedere di essere sentiti. La Polizia Locale del Comune di Milano è incaricata del controllo e del sanzionamento, e all'atto dell'accertamento della violazione può procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e delle cose che ne sono il prodotto e che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

Sanzioni accessorie

Art. 21: qualora vi sia l'urgente necessità della rimessa in ripristino dello stato dei luoghi, la sospensione o la cessazione di un'attività, l'agente accertatore ordina al trasgressore di provvedere immediatamente, o, nelle situazioni più complesse, di iniziare il ripristino entro 5 giorni.

Maggiore equilibrio tra movida e residenti.

**Sperimentazione limitazione orari attività esterne
aree Movida - estate 2024**

Maggiore equilibrio movida e residenti

Nelle aree della Movida, si manifesta un disequilibrio tra residenti, attività commerciali, cittadini e turisti fruitori della città.

OBIETTIVO 1: migliorare l'equilibrio tra:

- tutela del riposo e tranquillità dei residenti; fruizione, decoro e vivibilità degli spazi pubblici,
- socialità e divertimento dei cittadini,
- sviluppo delle attività imprenditoriali e commerciali;
- attrattività turistica della città.

OBIETTIVO 2: Promuovere il rispetto delle regole, norme e leggi in vigore, per una maggiore qualità e sicurezza di tutti.

AZIONI:

- Limitazione oraria delle attività commerciali: quelle che comportano eccessivo afflusso e stazionamento di persone nello spazio pubblico esterno, al fine di proteggere alcune fasce orarie permettendo in esse il riposo dei residenti e la corretta fruizione degli spazi.
- Maggiore controllo del rispetto delle regole in vigore.

Sperimentazione limitazione orario attività commerciali esterne (asporto e dehors)

RIFERIMENTO E NORMATIVA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA

DLgs. 267/2000 art. 50, comma 7: Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, [...].

Il Regolamento sulle occupazioni di suolo pubblico temporanee leggere del Comune di Milano (DCC 105/2021 art. 15) prevede:

1. Gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali, artigianali alimentari e di tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Sindaco, in attuazione delle potestà legislativamente riconosciute dall'art. 50, commi 7 e 7bis, del d.lgs. n. 267/2000 e fermi restando provvedimenti normativi maggiormente restrittivi, può, con proprie ordinanze, definire specifici orari di apertura e chiusura di tali esercizi, anche diversamente disciplinando tra l'attività condotta all'interno del locale ovvero sul plateatico, [...].
3. La delimitazione oraria di cui al comma 2 può riguardare anche solo singoli esercizi o specifiche e determinate vie, quartieri, zone ed ambiti urbani maggiormente interessati da:
- esigenze di regolare ed equilibrata coesistenza di funzioni residenziali ed attività commerciali, [...];
- problemi di ordine pubblico [...] ovvero da reiterati problemi connessi all'inquinamento acustico ed ambientale.

Sperimentazione limitazione orario attività commerciali esterne (asporto e dehors)

PROVVEDIMENTI E AZIONI

LIMITAZIONE ORARIA delle attività commerciali che comportano eccessivo afflusso e stazionamento di persone nello spazio pubblico esterno, al fine di proteggere alcune fasce orarie permettendo in esse il riposo dei residenti e la corretta fruizione degli spazi:

- divieto di asporto dalle 00.00 alle 06.00 per tutti i giorni della settimana;
- divieto di utilizzo dehors nei giorni feriali dalle 00.30 alle 06.00 e nei giorni festivi dalle 01.30 alle 06.00;
- divieto commercio in forma itinerante su area pubblica e di qualsiasi forma itineranti di somministrazione di alimenti e bevande a titolo gratuito o promozionale, dalle ore 20.00 alle 06.00

LOCALITA': Aree della movida di maggiore criticità.

DURATA: fine aprile – fine ottobre 2024

CONTROLLO DEL RISPETTO DELLE REGOLE da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine.

Sperimentazione limitazione orario attività commerciali esterne (asporto e dehors)

PERCORSO DI ELABORAZIONE E ATTUAZIONE

ASCOLTO: incontri rappresentanze, approfondimento, raccolta osservazioni.

- nel corso dell'ultima settimana di marzo verrà diffusa la proposta specifica con le zone e i provvedimenti;
- nell'ultima settimana di marzo incontri informativi e di approfondimento con i Presidenti di Municipio, Commissione Pubblici Esercizi, Comitati;
- fino al 15 aprile sarà possibile inviare osservazioni e proposte di modifica;

PUBBLICAZIONE ordinanza nella seconda metà di Aprile;

ENTRATA IN VIGORE ordinanza entro l'ultima settimana di Aprile